

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA ED AZIENDALE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

Lotto 1 – AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - CIG 731223358F

Lotto 4 – ASL TO4 – CIG 7312287220

Lotto 5 – ASL AL, AOU NO, ASL NO - CIG 73122958B8

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

Dussmann Service Srl, sede legale in Milano (MI) Via San Gregorio 55 capitale sociale Euro 10.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.REA MI-1578661, P. IVA 00124140211, in persona del procuratore e legale rappresentante territoriale sig. Luca DISCARDI, giusta poteri allo stesso conferiti da procura institoria (nel seguito per brevità anche

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2

L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,

relativamente alla presente Convenzione, anche a favore di quei soggetti

che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad

aderire alla presente Convenzione;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Deliberazione n. 189 del 27 dicembre 2017,

ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs.

50/2016 avente ad oggetto il servizio di ristorazione ospedaliera ed

aziendale, a ridotto impatto ambientale, occorrente alle Aziende del

Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1, lett.

a) della L.R. 19/2007 e s.m.i., per un importo presunto complessivo

dell'appalto pari ad € 357.399.019,44, di cui € 280.365.856,44. relativi

alla durata del servizio di 84 (ottantaquattro) mesi per i lotti 1,4,5,6 e 7, 77

(settantasette) mesi per il lotto 3 e 75 (settantacinque) mesi per il lotto 2,

ed € 77.033.163,00. relativi alle opzioni di rinnovo per ulteriori 2 (due)

anni per tutti i lotti di gara, oltre I.V.A. ed oneri fiscali, oneri della

sicurezza pari a Euro 0 (zero), suddiviso in 6 lotti territoriali da

aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) Con Disposizione n. 174 del 5 giugno 2019 S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha

disposto l'aggiudicazione definitiva dei Lotti 1, 4 e 5 all'operatore

economico Dussmann Service Srl;

e) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la

documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se

non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e

sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive per un importo:

lotto 1 - di Euro 2.592.655,28, polizza n. 01.000037386 del 18/06/2019,

lotto 4 - di Euro 1.868.927,76, polizza n. 01.000037387 del 18/06/2019,

lotto 5 - di Euro 1.642.590,33 polizza n. 01.000037388 del 18/06/2019 e

appendice n.01;

rilasciate da S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni,

a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

f) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-

Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente

alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni

generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti

con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara

ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono

parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,

ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte

S.p.A., Capitolato Tecnico Prestazionale ed allegati, Offerta del Fornitore,

Cauzione definitiva, coperture assicurative e DUVRI Preliminare.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO

CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto il servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale, a ridotto impatto ambientale, occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) della L.R. 19/2007 e s.m.i.,

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a prestare il servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo stimato per ciascun lotto e per ciascuna Amministrazione Contraente per l'intero periodo contrattuale.

3. I quantitativi massimi di cui al precedente comma 2 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base dei quantitativi annuali stimati ed indicati per ciascun lotto e per ciascuna Amministrazione Contraente, nello Schema di offerta economica denominato "Modello D1 – dettaglio offerta economica" per tutta la durata del Servizio. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà prestare il servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, anche oltre il limite individuato ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

4. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo

massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

5. Il servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico Prestazionale. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati:

- dalla presente Convenzione;

-dal Capitolato Tecnico Prestazionale;

-dall'Atto di Regolamentazione del Servizio di cui all' art. 4 del Capitolato Tecnico, ovverosia l'atto preliminare all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, sottoscritto congiuntamente dal Fornitore e dalle Amministrazioni Contraenti, nel quale le parti in accordo, definiscono e dettagliano tutti gli aspetti gestionali del servizio, correlati alle esigenze peculiari di ciascuna Amministrazione Contraente, nei limiti della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dell'offerta del Fornitore;

- dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di

Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

La Convenzione, per tutti i lotti, avrà durata sino a tutto il 31/12/2025, a decorrere dalla di sottoscrizione delle parti (i.e. S.C.R. Piemonte S.p.A. e fornitore aggiudicatario) della presente Convenzione.

A seguito della sottoscrizione, in accordo fra le le parti (i.e. singole Amministrazioni Contraenti e fornitore aggiudicatario), dell'Atto di Regolamentazione del Servizio potranno essere emessi gli Ordinativi di Fornitura.

La Convenzione potrà essere rinnovata su richiesta di S.C.R. Piemonte per un periodo di 24 mesi, durante i quali potranno essere emessi ulteriori Ordinativi di fornitura.

I singoli contratti attuativi delle Amministrazioni Contraenti, conclusi con la stipula dell'Atto di Regolamentazione del Servizio e con il successivo invio dell'Ordinativo di Fornitura, avranno durata sino a tutto il 31/12/2025 (più l'eventuale periodo di rinnovo della Convenzione).

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

- a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, ivi compresi gli

Allegati, e negli atti negoziali.

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico Prestazionale;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;

g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. – Piemonte S.p.A, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il

Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale e concordate fra le parti nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di seguito indicate.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati in dettaglio per ciascuna Amministrazione Contraente nell'Offerta Economica.

2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza massima trimestrale, a seguito di verifica di conformità positiva e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.

I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti entro i termini previsti all'art 113 bis del D.Lgs 50/2016 e s.mi.i.

3. Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso:

UBI BANCA SPA, IBAN IT48U031111111000000061478.

UBI BANCA SPA, IBAN IT89Q031111111000000064138.

UBI BANCA SPA, IBAN IT05M03111111000000000178.

UBI BANCA SPA, IBAN IT84R031113392000000000888.

BANCA INTESA SAN PAOLO -, IBAN IT67S0306953641000002223147.

UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, IBAN
IT62D0200805364000004436250.

DEUTSCHE BANK SPA, IBAN IT34Y0310452750000000770004.

BANCO POPOLARE, IBAN IT97H0503453370000000005161.

CREDITO VALTELLINESE, IBAN IT66C0521652970000000092939.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN
IT63V010051110000000024050.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN
IT31S0569611100000002086X75.

BANCO POSTA, IBAN IT51O0760111100000055801575.

Le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono:

AULETTA PIETRO CF: LTTPT55E13G942Y;

MOLTENI EGIDIO CF: MLTGDE60A22B996Z;

BELFORTI ANDREA CF: BLFNDR79P03E801Q;

SANTINA GIUDICI CF:GDCSTN69C53C800B;

OSCAR MARIA IVANO PAPPALARDO CF: PPPSRV82T29C351K;

SPOTTI RENATO CF: SPTRNT62L26L400A;

IVO CARE' CF: CRAVIO65T03H501L

4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di

cui al comma 3 per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 7 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato all'art. 50 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o difformi rispetto alle prescrizioni indicate e/o errati, SCR- Piemonte S.p.A., potrà applicare penalità secondo quanto indicato all'art. 51 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi o entro 24 ore in caso di particolare gravità, dalla ricezione della contestazione stessa

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali

maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico Prestazionale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali relative alla reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato.

ART. 9 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto

garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato inoltre idonee coperture assicurative, per le garanzie individuate all'art. 25 del Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;

- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 180 (centottanta) giorni oltre la Data di Avvio del Servizio, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi

dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 180 (centoottanta) giorni oltre la Data di Avvio del servizio, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di servizio, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di servizio risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al

risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal

Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe

sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione alla presente

Convenzione, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le

disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione della Convenzione,

autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in

sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia

esplicitamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

- servizio trasporti;
- lavaggio, pulizie locali cucina e mensa, veicolazione interna;
- manutenzione attrezzature;
- manutenzione impianti

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia

impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

In applicazione della normativa applicabile, la quota subappaltabile non può

essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al

presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.,

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare

risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di servizio e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono

tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto,

all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante

strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per il LOTTO 1 c/o AOU CSST: i sigg.ri Stefano GALEAZZO e Andrea

GERMANO;

Per il LOTTO 4 c/o ASL TO4: la sig.ra Manuela CALABRESE e il sig.

Danilo FABBIANI;

Per il LOTTO 5:

c/o ASL NO il sig. Paolo VITRANI e la sig.ra Rosalia TAORMINA;

c/o ASL AL la sig.ra Rosalia TAORMINA e il sig. Stefano GALEAZZO;

c/o AOU NO i sigg.ri Danilo FABBIANI e Paolo VITRANI;

sono individuati quali Responsabili del servizio ciascuno per il lotto indicato,

sono nominati dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione,

sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e

di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi,

avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore

dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101

del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di servizio nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di servizio, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione di ciascuna Amministrazione Contraente, per completare le informazioni sui rischi specifici contenute nel DUVRI Preliminare.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR -Regolamento Europeo sulla Privacy”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio

dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di stazione appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it.

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 20 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.

Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di

accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste

astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.

Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. -

Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del

contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il

ristoro dei danni subiti.

ART. 21 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI

DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i.,

l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte

S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto

dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato, della sola materia prima, con

riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli

altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a

trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78,

convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine

di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione

sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel

trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente

alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports

specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via

telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A.,

contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i

seguenti elementi di rendicontazione:

a) numero;

b) data di emissione;

c) indicazione amministrazione contraente;

d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione ed al lotto;

e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;

f) quantitativo;

g) importo IVA;

h) totale fattura.

da trasmettere all'indirizzo appalti@scr.piemonte.it.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della

dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura

relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno

essere state liquidate.

4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla

data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante

accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n.

IT 05 C 01030 01000 000005500093.

5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione

relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti

decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura

pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione

del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 22 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Luciano PONZETTI (Consigliere Delegato)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Luca DISCARDI (Procuratore)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, e 22

IL FORNITORE

Luca DISCARDI (Procuratore)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.